

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1711</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIONDI**

Istituzione dell'ordine dei « Cavalieri della Patria »

*Presentata il 4 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge istituisce una nuova onorificenza: ai Cavalieri della Patria. Sembra, infatti, opportuno conferire un tangibile riconoscimento ai combattenti sui fronti della seconda guerra mondiale, anche a distanza di oltre cinquant'anni, per colmare un vuoto presente nel nostro ordinamento, che ha trascurato gli opportuni riconoscimenti simbolici agli ex combattenti.

Viene prevista al comma 1 dell'articolo 1 l'istituzione dell'ordine dei « Cavalieri della Patria », che vedrà come massima rappresentanza il Presidente della Repubblica.

Organo dell'ordine sarà un consiglio composto da militari e dai rappresentanti dell'associazione combattenti e reduci,

mutilati ed invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra, nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa. Le insegne simboliche dell'ordine sono una croce metallica ed un nastrino.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono l'ambito di applicazione: l'onorificenza viene concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa ai combattenti dell'ultimo conflitto mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati della croce al merito di guerra.

L'onorificenza viene, infine, estesa anche ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, a condizione, però, che usufruiscano di una pensione di guerra, ed ai congiunti dei deceduti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito l'ordine dei « Cavalieri della Patria ».

2. Presidente dell'ordine è il Presidente della Repubblica.

3. L'ordine è retto da un consiglio composto da quattro ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata, che lo presiede, dal presidente dell'associazione proponente il titolo di Cavaliere della Patria, e dai presidenti delle associazioni dei mutilati ed invalidi di guerra, e degli invalidi civili di guerra.

4. Il consiglio di cui al comma 3 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

5. Le insegne dell'ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

6. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti della seconda guerra mondiale e della guerra di liberazione che sono stati decorati della croce al merito di guerra.

7. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è conferita altresì ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra inseriti in una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei deceduti.

